

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Roma 16 MAG. 2019

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0004904 P-
del 16/05/2019



23498923

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di famiglia

(PRESIDENZA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the President of the Council of Ministers, written over the printed text.

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a garantire maggiori risorse da destinare alla natalità, anche al fine di incentivare e sostenere una crescita positiva del Paese, mediante un sostegno concreto ai nuclei familiari, affinché la famiglia possa divenire principio di sviluppo economico del sistema Italia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Costituzione del Fondo per le politiche per la natalità)

1. Nelle more di un riordino delle politiche in favore della natalità e per il sostegno delle famiglie con figli finalizzato alla semplificazione e unificazione degli strumenti esistenti con obiettivi di maggiore efficacia, efficienza ed equità, è costituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per le politiche per la natalità" destinato a interventi in favore delle famiglie.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle eventuali risorse derivanti dal Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 accertate ai sensi del comma 3.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 12, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. L'accertamento avviene trimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è volto ad introdurre un assegno per le famiglie con figli nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto delle condizioni di maggiore necessità delle famiglie e delle altre misure già disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo. All'erogazione dell'assegno provvede l'INPS nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

5. L'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2019 è abrogato.

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto-legge reca disposizioni in favore delle famiglie destinando maggiori risorse per attuare interventi volti a incentivare la natalità e supportare i nuclei famigliari con figli.

Il supporto alle famiglie può costituire un elemento di crescita positiva del Paese, considerato che la famiglia è il nucleo originario in cui si formano la personalità e le capacità del singolo individuo; la qualità della vita familiare determina la qualità della vita dell'intera società e garantisce il buon funzionamento delle istituzioni sociali, politiche, economiche ed educative.

A tal fine occorre mettere in campo con urgenza politiche famigliari sempre più avanzate e incisive le quali necessitano di risorse più consistenti e specificatamente dedicate. Lo scenario è comunque quello di un sistema di politiche che necessita di un riordino finalizzato a semplificare, razionalizzare e riorientare i benefici secondo principi di maggiore efficienza, efficacia ed equità.

Nelle more di tale riordino, l'articolo 1 del decreto costituisce un Fondo ad hoc denominato Fondo per le politiche per la natalità presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal Fondo per il reddito di cittadinanza costituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, ove si verificano minori oneri rispetto a quelli attesi.

La procedura per l'accertamento delle risorse prevede quindi che qualora nell'ambito del monitoraggio di cui all'articolo 12, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, siano accertati, rispetto alle previsioni, minori oneri, le relative risorse confluiscono nel Fondo per le politiche per la natalità. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. L'accertamento viene svolto ogni tre mesi tramite apposita conferenza di servizi.

Il Fondo è finalizzato all'istituzione di un assegno per le famiglie con figli, nei limiti delle risorse disponibili, da individuare sulla base delle maggiori necessità nonché delle altre misure disponibili a legislazione vigente. La platea dei beneficiari e i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'erogazione provvede l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, viene abrogato l'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2019 il quale stabiliva il versamento degli eventuali risparmi sul Fondo per il reddito di cittadinanza nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2019 per essere destinate anche ai centri per l'impiego.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

L'istituzione del Fondo per le politiche per la natalità non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Fondo è infatti alimentato dalle risorse derivanti dagli eventuali minori oneri rispetto a quelli previsti per l'attuazione del Reddito di cittadinanza (oltre che per le erogazioni residue in favore dei beneficiari del Reddito di inclusione che non siano transitati al Reddito di cittadinanza). Nel caso di accertamento degli eventuali minori oneri, con la procedura di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e di ridestinazione delle risorse al Fondo per le politiche per la natalità, i limiti di spesa per l'attuazione del Reddito di cittadinanza saranno conseguentemente rideterminati in maniera da assicurare l'invarianza finanziaria.